

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

60.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 APRILE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ROMANATO**

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione):			
FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49);		LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276);	
PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83);		BRONZUTO ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293);	
CAVALIERE: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);		GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380);	
BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660);		TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404);	
ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733);		AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415);	
REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);		PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431);	
ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971);		MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453);	
PISONI ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068);		BRONZUTO ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);	
RICCIO: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096);			

PAG.

D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla inmissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601);	
RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932);	
Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (<i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (2062);	
ALESSI: Immissione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria dei candidati che nei relativi esami di concorso a cattedra banditi nell'ultimo quinquennio abbiano superato le prove con la media di almeno sei decimi (2172);	
MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351);	
GIOMO e BONEA: Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni tecniche femminili (2386);	
GIOMO ed altri: Immissione nel ruolo del personale docente della scuola media secondaria degli insegnanti che nei relativi esami di concorsi a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova con la votazione di almeno sei decimi (2716)	868
PRESIDENTE	868, 876, 877
BADALONI MARIA	873
BIASINI	875
BUZZI	874
DALL'ARMELLINA, <i>Relatore</i>	869, 871, 875
ELKAN	872, 873
GRANATA	875
MATTALIA	874, 877
MITTERDORFER	871
MORO DINO	870, 871, 872, 873, 875
RAICICH	870, 871, 873, 876
ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	871, 875, 876
SANNA	876
TEDESCHI	870, 871, 872

La seduta comincia alle 10,30.

DALL'ARMELLINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Foderaro ed altri n. 49, Pitzalis n. 83, Cavaliere n. 410, Bronzuto ed altri n. 660, Romanato ed altri n. 733, Reale Giuseppe e Meucci n. 752, Alessi n. 971, Pisoni ed altri n. 1068, Riccio n. 1096, Laforgia ed altri n. 1276; Bronzuto ed altri n. 1293, Giordano ed altri n. 1380, Tantalo ed altri n. 1404; Azimonti ed altri n. 1415, Pavone ed altri n. 1431, Moro Dino ed altri n. 1453, Bronzuto ed altri n. 1600, D'Antonio n. 1601, Racchetti e Rognoni n. 1932, senatori Spigaroli e Codignola (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) n. 2062, Alessi n. 2172, Menicacci, n. 2351, Giomo e Bonea n. 2386, Giomo ed altri n. 2176, concernenti l'immissione nei ruoli della scuola media dei professori fuori ruolo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Foderaro ed altri n. 49, Pitzalis n. 83, Cavaliere n. 410, Bronzuto ed altri n. 660, Romanato ed altri n. 733, Reale Giuseppe e Meucci n. 752, Alessi n. 971, Pisoni ed altri n. 1068, Riccio n. 1096, Laforgia ed altri n. 1276, Bronzuto ed altri n. 1293, Giordano ed altri n. 1380, Tantalo ed altri n. 1404, Azimonti ed altri n. 1415, Pavone ed altri n. 1431, Moro Dino ed altri n. 1453, Bronzuto ed altri n. 1600, D'Antonio n. 1601, Racchetti e Rognoni n. 1932, dei senatori Spigaroli e Codignola n. 2062, Alessi n. 2172, Menicacci n. 2351, Giomo e Bonea n. 2386, Giomo ed altri n. 2716, concernenti l'immissione nei ruoli della scuola media dei professori fuori ruolo.

Come ricorderete noi avevamo chiesto il parere della Commissione Affari costituzionali su alcuni emendamenti presentati dal relatore Dall'Armellina e dal Governo. Dò lettura del sommario della seduta della suddetta Commissione non essendoci pervenuta ancora la comunicazione del parere in quella sede espresso:

« Il relatore Scaglia, richiamato il parere già espresso sul testo unificato, illustra gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito e propone che la Commissione esprima parere favorevole, richiamando l'at-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1971

tenzione della VII Commissione sulla opportunità che, per ragioni equitative, all'articolo 3-ter, terzo comma, vengano inseriti, accanto agli insegnanti di ruolo con incarico a tempo indeterminato, anche gli insegnanti non licenziabili a norma della legge n. 366 del 1970.

Concordano con il relatore i deputati Bertucci e Caruso.

La Commissione, all'unanimità, approva la proposta del relatore ».

Proseguiamo nella discussione sugli articoli.

Gli onorevoli Dall'Armellina, Moro Dino propongono il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo 3-bis:

« È costituita, in ogni sede di capoluogo di regione, una commissione regionale presieduta da un provveditore agli studi della regione e composta:

da un viceprovveditore agli studi, in rappresentanza di ciascuna provincia della regione;

da tre ispettori centrali;

da tre docenti universitari;

da dieci tra presidi e professori di scuole secondarie della regione;

da due presidi e docenti di istituti di istruzione artistica della regione;

dall'assessore regionale all'istruzione;

da cinque rappresentanti dei sindacati degli insegnanti.

La Commissione regionale, sulla base dei criteri generali fissati dal comitato centrale:

a) formula il piano istitutivo annuale dei corsi per la regione, specificandone l'eventuale articolazione provinciale;

b) nomina il personale docente;

c) approva i piani di studio e di attività formulati dal corpo docente di ciascun corso;

d) nomina le commissioni giudicatrici di cui al comma quinto del precedente articolo 1 ».

L'onorevole Raicich propone il seguente emendamento all'emendamento 3-bis aggiuntivo:

Sostituire l'intero testo con il seguente:

« In ogni regione, nel capoluogo è istituita una commissione regionale composta:

dall'assessore regionale alla pubblica istruzione che la presiede;

da un membro designato da ogni consiglio provinciale;

da cinque rappresentanti dei sindacati della scuola designati tra i più rappresenta-

tivi dall'assessore regionale alla pubblica istruzione;

da tre docenti universitari designati allo stesso modo;

da un provveditore agli studi, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

La Commissione regionale, sulla base dei criteri di massima fissati dal comitato centrale:

a) istituisce i corsi, tenendo conto delle esigenze locali, attraverso una articolazione provinciale, comprensoriale e zonale;

b) nomina il personale sulla base di una graduatoria di insegnanti e di esperti formata regionalmente su domanda degli interessati ».

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. L'emendamento si illustra da sé. In sede di discussione generale abbiamo già parlato di questo passaggio di poteri, previsto nel primitivo testo, dalla Commissione nazionale a quella di carattere regionale.

È questa una Commissione che noi vediamo prevalentemente composta di esperti, di persone che si sono impegnate il più possibile ad organizzare e seguire anche dal punto di vista didattico e non solo dal punto di vista organizzativo i corsi stessi. Sotto questo aspetto, noi prevedevamo che la Commissione fosse presieduta da un provveditore agli studi che non necessariamente è il provveditore della città o capoluogo della regione, ma che il Ministro dovrebbe essere in grado di scegliere tra i provveditori che ritiene più adatti a questo preciso compito. La Commissione doveva essere inoltre presieduta da rappresentanti di ciascuna delle province interessate alla regione. Avevamo pure previsto il viceprovveditore di ciascuna provincia. Vi doveva essere anche una presenza di ispettori centrali, di docenti universitari, di presidi e professori in numero preponderante all'interno della Commissione e della scuola secondaria e della stessa istruzione artistica.

Alla Commissione dovrebbe pure partecipare l'assessore regionale e i rappresentanti dei sindacati.

Il nostro emendamento si differenzia da quello del collega Raicich in quanto egli prevede che la direzione di questa commissione sia fatta dall'assessore regionale e che la composizione sia prevalentemente di rappresentanti degli enti locali.

La nostra impostazione, invece, dà a questa commissione una caratterizzazione più tecnico professionale, in funzione del ruolo che la commissione stessa deve assolvere. Le sue funzioni sono quelle di formulare i piani di studio e di attività formulato dal corpo do-

cente di ciascun corso e di nominare la commissione giudicatrice.

RAICICH. Prima di tutto vorrei far notare, a proposito dell'emendamento Dall'Armellina, Dino Moro, Biasini che, se non vado errato, il punto *d*) delle funzioni attribuite a questo comitato regionale è venuto automaticamente a decadere. Infatti, sa ben ricordo, le commissioni giudicatrici, distinte dal corpo insegnante del corso, non sussistono più, come invece risultava nella formulazione originaria del testo unificato.

MORO DINO. Secondo me è pericoloso chiedere la decadenza del punto *d*). Sono più d'accordo per la modificazione di tale punto. Bisognerà precisare chi nomina queste commissioni.

RAICICH. Lo avete nominato voi al punto *b*). Il coordinatore dei corsi, se ben ricordo l'articolato uscito dalle precedenti sedute, viene nominato all'interno del corso stesso. Nell'eventualità, quindi, che l'emendamento Dall'Armellina, Dino Moro, Biasini sia accolto, il punto *d*) non ha più luogo di essere.

Il punto *a*) incontra delle riserve perché si parla di eventuali articolazioni provinciali che nella geografia italiana è troppo poco, almeno per certi tipi di insegnamento e di cattedre. Mi sembra che il collega Buzzi abbia già considerato l'eventualità di un'articolazione più minuta dell'articolazione provinciale.

L'emendamento da me proposto lascia libera l'iniziativa ad una articolazione più differenziata. Vorrei osservare, inoltre, sempre in merito all'emendamento Dall'Armellina, che qui c'è una contraddizione tra comitato regionale e comitato centrale quale è uscito dalla nostra comune discussione.

Resta poi l'obiezione di fondo sul carattere tecnico-burocratico del comitato regionale previsto dall'emendamento Dall'Armellina, Dino Moro, Biasini, dove il povero assessore regionale si trova completamente isolato. In sede di comitato centrale, la sovrabbondanza di direttori generali era stata corretta dalla commissione con una formulazione intermedia per cui si prevede un unico direttore generale rotante secondo i momenti specifici di lavoro della commissione. Credo che potremmo adottare sempre nell'ipotesi dell'emendamento Dall'Armellina, una soluzione correttiva in questo senso.

L'emendamento da me presentato ha due cardini sostanziali: quello di dare quanto più spazio è possibile e compatibile agli organi

elettivi: in questo modo si spiega la presenza dell'assessore regionale e dei rappresentanti dei consigli provinciali che sono a contatto con la situazione locale e con le esigenze della popolazione: essi conoscono più di un ispettore centrale, anche di valore, quella che è la situazione concreta di quelle scuole.

Quando si parla di preparazione pedagogica, comunque la si voglia considerare, non si parla di una preparazione pedagogica astratta, bensì di una preparazione pedagogica calata nella realtà del luogo.

A garanzia della validità legale, abbiamo messo un provveditore agli studi designato dal Ministro che deve verificare la legalità degli atti di questa commissione.

In secondo luogo, si deve dire che la nomina del personale docente è fatta su basi e criteri diversi. Dal momento che del personale docente fanno parte anche degli esperti, dobbiamo vedere anche come si scelgono questi esperti. Essi vengono scelti nell'ambito regionale: viene fatta una domanda da parte degli interessati e poi il comitato regionale verifica e forma i corpi docenti di questi corsi.

Questo è il significato complessivo della nostra proposta che prevede anche la presenza di tre docenti universitari e di rappresentanti sindacali. Questa formulazione deve essere fatta propria dalla maggioranza perché è la tesi su cui la maggioranza si era arroccata in sede di comitato centrale. Se la commissione vuole fare un lavoro serio deve rivedere il testo perché ci sono, rispetto alla configurazione del comitato centrale, delle incongruenze abbastanza palesi.

TEDESCHI. Chiedo di parlare solo per esprimere una preoccupazione di carattere generale, sia per il testo Dall'Armellina, e sia per quello del collega Raicich. Ho l'impressione che questi emendamenti tendano a colmare un difetto iniziale del testo di legge.

C'è un motivo, secondo me, di fondo, e cioè non dobbiamo creare dei muri, ma dobbiamo dare dei contenuti democratici a questi corsi. Non bisognerebbe, allora, respingere la linea che, invece, è già stata respinta, e cioè di dare ai partecipanti questa possibilità. Qui prevediamo, chi per salvarsi l'anima e chi per motivi forse di pseudodemocrazia, questa commissione regionale. Personalmente vorrei rilevare alcune incongruenze. Nell'emendamento presentato dagli onorevoli Dall'Armellina, Dino Moro e Biasini sono previsti tre ispettori centrali, ma nel ministero quanti ve ne sono? Ogni volta che si deve fare una ispezione il ministero rileva sempre che è diffi-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1971

cile, perché non vi sono ispettori disponibili. Per quanto ne so io vi sono una ventina di vecchietti che si mettono in giro durante gli esami.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono circa duecento.

TEDESCHI. Secondo me questi duecento saranno il punto culminante dell'arretratezza burocratica, di cui è particolarmente affetto il Ministero della pubblica istruzione.

Nello stesso emendamento sono previsti anche tre docenti universitari. Al solito voi pensate che l'Italia o è quella che qualcuno immagina o è composta da una o due regioni. Bisogna, intanto, rilevare se i professori, per esempio, dell'università di Milano accettano di andare a fare i commissari nel Molise, nella Lucania o nella Valle d'Aosta che non hanno università. Io direi, al limite, a costo di apparire fuori moda, che se un consiglio regionale non vuole avere l'assessore all'istruzione, c'è qualcuno che lo può obbligare? E se non vi è questo assessore? Allora troviamo una forma più corretta e, per esempio, stabiliamo la seguente dizione: « nominati dal consiglio regionale ». Partiamo da uno schema che non sappiamo dove ci conduce.

Mi rendo conto che queste sono esasperazioni e ho citato dei casi limite, però non dobbiamo dimenticare, secondo il mio modesto parere, che quando elaboriamo una legge, questa deve dimostrarsi utile per il paese e noi non dovremmo ridiscuterla o ricorrere ad una migliore interpretazione. Mi sembra, cioè, che si vada alla ricerca di surrogati, senza compiere uno sforzo chiarificatore. Non capisco questa storia delle università nelle regioni che ora non l'hanno.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Voglio far rilevare che questo comitato non siede in permanenza. Ha dei compiti specifici e tra questi vi è quello della valutazione dei piani di studio.

TEDESCHI. Noi ricorriamo alla regione e, pertanto, occorre che sia presente.

In un altro punto dell'emendamento ci si riferisce alle esigenze locali ed io ritengo che ciò vada meglio precisato. C'è da rilevare che i professori universitari non vanno a fare i presidenti di commissione ed al loro posto, invece, ci vanno i presidi. Non mi pare una cosa molto seria e voglio ripetere che quando si esamina un provvedimento con diverse *stésurés*, è difficile trovare una indicazione precisa.

MITTERDORFER. Signor Presidente, voglio cogliere l'occasione per chiarire che nella regione Trentino-Alto Adige articolata in due province — alle quali spetta la competenza legislativa ed amministrativa nel settore scolastico — il comitato non può essere regionale, ma vi devono essere comitati provinciali. Questo punto mi sembra importante e vorrei ricordarlo qui, anche se il problema verrà affrontato in sede di discussione dell'articolo aggiuntivo che regolerà la materia per la scuola in provincia di Bolzano.

MORO DINO. Vorrei spiegare molto brevemente questo emendamento. Innanzi tutto non mi sembra sostenibile la tesi dell'onorevole Tedeschi, anche se è stata avanzata così simpaticamente, e cioè che questo comitato, sostanzialmente, non sia in grado di lavorare.

Vorrei chiarire — lo ha già fatto il sottosegretario — che il comitato non deve sedere in permanenza e la legge prescrive dei compiti ben precisi, che non richiedono l'utilizzazione del tempo pieno, usando un'espressione tanto in voga oggi. D'altra parte sulla presenza nella commissione regionale del provveditore agli studi o di un suo rappresentante, noi avremmo concordato una modificazione alla dizione originaria, che ha una sua ragione di essere proprio nel compito che attribuiamo a tale commissione, e cioè il decentramento dei corsi abilitanti.

Mi sembra difficile trovare una strada diversa ed un organo dello Stato, diverso dal provveditore agli studi, che sia in grado di dire quali sono gli obiettivi e le esigenze della provincia, a cui il provveditore è preposto. Con questa presenza non è assolutamente intenzione dei proponenti accentuare il carattere burocratico-amministrativo nei confronti di coloro che nella commissione regionale rappresentano l'esigenza che i corsi rispondano soprattutto alla funzione per cui sono creati, e cioè quella di dare una preparazione professionale ai candidati.

RAICICH. Con un subemendamento si potrebbero includere i viceprovveditori agli studi nella commissione regionale anch'essi in forma rotatoria, come ha già deliberato una maggioranza contro il nostro parere. Laddove si nomina il personale docente e si istituisce il corso abilitante, per esempio a Sondrio, capisco che vi sia il viceprovveditore agli studi di Sondrio, ma non vi deve far parte un viceprovveditore della Lombardia, allorché viene istituito questo o quel corso in province di cui la loro conoscenza è molto relativa.

MORO DINO. Abbiamo pensato che non si può accettare il principio della rotazione perché il comitato regionale ha compiti diversi da quelli del comitato nazionale. Il comitato nazionale ha il compito di fissare i principi sui quali devono essere accentrati i corsi; mentre quello regionale deve dare la struttura ai corsi stessi.

TEDESCHI. Per la Lombardia, questo comitato risulta composto da 33 persone.

MORO DINO. Abbiamo pensato anche a queste varie eventualità.

Per l'osservazione fatta dal collega Raicich circa la formulazione della lettera a) all'ultimo comma, l'eventuale articolazione del problema provinciale si può togliere, ma essa ha il significato di consentire al comitato regionale il massimo decentramento possibile. Noi non intendiamo affatto che il comitato regionale fissi un corso regionale, né intendiamo che tale comitato fissi dei corsi soltanto a livello provinciale. Se il comitato regionale ravvisa l'esigenza che in una provincia siano organizzati più corsi, esso deve muoversi in questa direzione. Noi siamo disposti alla modificazione, nel senso che invitiamo il comitato regionale al decentramento massimo dei corsi.

Circa la presenza dei tre ispettori centrali, credo che anche il collega Raicich convenga sulla esigenza che per quanto i corsi debbano essere organizzati in sede regionale, con strutture organizzative regionali, ci dobbiamo sforzare di un minimo di rispondenza fra gli indirizzi fissati dal comitato centrale per la realizzazione di questi corsi e i vari comitati regionali. Sappiamo benissimo che i corsi organizzati in una determinata regione non saranno tenuti nello stesso modo di un'altra regione. Questa è la ragione per cui è stata data questa formulazione al comitato regionale.

Convengo sulle critiche esposte circa il modo di estrazione di questi componenti, soprattutto per quanto riguarda i rappresentanti dei sindacati degli insegnanti. Qui bisognerà introdurre la formula già citata all'articolo 1.

Rimane poi il problema dei dieci tra presidi e professori di scuola secondaria e dei due fra presidi e docenti di istruzione artistica della regione per i quali obiettivamente è difficile stabilire un criterio di designazione. Personalmente propenderei per una scelta che derivasse la sua legittimazione da un'ampia consultazione. Sarei per una designazione

diretta di questi rappresentanti che insieme a quelli sindacali costituiscono un elemento importante di questi corsi. Alcuni colleghi mi hanno fatto osservare che ricorrere a questo metodo di elezione diretta comporta delle gravi difficoltà non facilmente superabili di carattere organizzativo.

ELKAN. Vorrei brevemente cogliere la ragione di questo confronto fra i due emendamenti in discussione.

C'è la concezione regionalistica, quanto mai attendibile, che però si scontra contro la realtà, contro la scuola così come è organizzata nel nostro paese. Se la scuola in Italia fosse per regione e il reclutamento degli insegnanti fosse fatto nella regione per la regione, non troverei nulla da eccepire sull'emendamento dell'onorevole Raicich, ma siccome noi manteniamo alla regione soltanto una capacità organizzativa e legislativa delle scuole di carattere professionale, dobbiamo mantenere l'unità della scuola in tutto il territorio nazionale. Da ciò deriva la ricerca di dare a questi comitati un aspetto regionale preponderante, per cui i vari corsi si riducono a recepire dalla regione quelle che sono le indicazioni culturali o le istanze proprie della regione trasferite nel settore scuola e cultura.

In questo vedo una pericolosa tendenza a rompere quella che è una realtà unitaria della nostra scuola e quindi a creare il pericolo dell'interscambio di questo personale che noi intendiamo abilitare e mettere in ruolo con delle graduatorie nazionali e poi smistare per tutte le scuole del territorio nazionale. Quindi, accentuare anche in questi corsi le peculiarità regionali, significa indubbiamente rendere difforme il corso stesso da quella che è l'impostazione generale data a questi corsi riabilitanti.

Ecco perché l'assessore per la pubblica istruzione lo vediamo introdotto nella commissione a pieno diritto, soprattutto per la capacità organizzativa e anche per rendere disponibili degli strumenti col contributo e la collaborazione della regione affinché si possano materialmente fare questi corsi. Non soltanto l'assessore regionale porta un contributo di carattere culturale o determinante per l'indirizzo dei corsi, quanto piuttosto un coordinamento di carattere strumentale e operativo, affinché i corsi si possano fare e siano fatti nel migliore dei modi, anche dal punto di vista dell'assistenza da dare ai corsi stessi.

Ecco perché sono d'accordo per l'emendamento presentato dagli onorevoli Dall'Armellina, Dino Moro e Biasini e ritengo che quanto

vi possa essere di nuovo nell'emendamento presentato dall'onorevole Raicich sia in contrasto con tutta la realtà della nostra scuola italiana. Se con l'andare del tempo anche in Italia si dovesse raggiungere il traguardo di una responsabilità regionale per il reclutamento e l'impiego dei docenti, allora si potrebbe rivedere anche questa indicazione, ma oggi non è possibile e renderemmo un pessimo servizio alla scuola statale italiana nella sua concezione unitaria, senza poter introdurre un elemento nuovo, assolutamente non compatibile con l'impostazione generale del testo unificato al nostro esame. Sono d'accordo, pertanto, anche per l'introduzione degli ispettori centrali. Non posso accettare la definizione un po' paradossale, secondo il temperamento dell'onorevole Tedeschi, e cioè che ci troviamo di fronte alla maggiore arretratezza possibile e ad una incapacità di recepire quello che di nuovo si muove nella scuola. Questi ispettori centrali hanno una grande conoscenza della scuola e voglio dirvi, in base anche ad una mia esperienza, che questi non si sono assolutamente arroccati in difesa, ma anzi, molte volte, sono in posizione di critica e di polemica nei confronti dell'attuale sistema. Anche quando si è fatto lo studio per la riforma della scuola dell'obbligo — che in fondo è l'unica riforma che abbiamo fatto e che attende delle correzioni corrispondenti in certo qual modo a quelli che erano i principi ispiratori — in quella circostanza, avendo dovuto impegnarmi a fondo per l'indicazione dei programmi e per l'impostazione di questa scuola media dell'obbligo, trovai negli ispettori centrali una collaborazione validissima ed una capacità, non solo di recepire quanto di nuovo si voleva creare nella scuola, ma anche di introdurre, attraverso la loro esperienza, degli elementi veramente caratterizzanti per questo tipo di scuola. Non vorrei che facessimo un processo generale a degli ispettori che potranno essere anche arteriosclerotici, come del resto lo è qualche deputato — questo è un fenomeno di carattere fisiologico — ma quelli che saranno scelti dovranno dimostrare la capacità di dare un valido contributo.

Vorrei fare un'ultima osservazione, in base a quanto è stato affermato dall'onorevole Dino Moro, e cioè che non possiamo permettere agli utenti di questi corsi di eleggere i presidi. Si può immaginare quello che accadrà nelle varie regioni e quali tendenze si potranno manifestare, non dico ideologiche, ma di interesse privato in atto pubblico, perché si finirebbe con l'indicare quei determinati presidi o responsabili o docenti che possono fare più

comodo, e non quelli che possono esercitare veramente la loro opera di coordinamento.

MORO DINO. Sarebbe un po' difficile per un corpo elettorale così vasto.

ELKAN. Dobbiamo tener presente che abbiamo due tipi di corpi: quelli già in ruolo, per i quali vi saranno dei corsi abilitanti un po' caratteristici e peculiari, ed i neo laureati, ai quali i docenti e la scuola dovranno dare un contributo, perché possano continuare non come discenti, ma anche come collaboratori, sempre in una situazione di soggezione e di dipendenza, e non in una situazione di moderatori dei loro impegni e dei lavori di abilitazione che devono conseguire.

Per queste ragioni, tranne la modifica da apportare per la contraddizione con l'articolo 1, quarto comma, se non erro, sono del parere che l'emendamento presentato dagli onorevoli Dall'Armellina, Dino Moro e Biasini si debba accettare in confronto a quello dell'onorevole Raicich.

RAICICH. Non ho bene inteso quale proposta dell'onorevole Dino Moro ella rifiuta.

ELKAN. Rifiuto il punto di vista personale dell'onorevole Dino Moro.

RAICICH. Resta il problema dei presidi della scuola secondaria e bisogna trovare il modo per designarli.

ELKAN. Tali presidi vengono designati dalla commissione, il comitato centrale a sua volta fa delle proposte e poi vengono nominati con decreto del ministro.

RAICICH. Nell'articolo 2 non è previsto questo comitato.

BADALONI MARIA. In ogni regione voi non avreste una elezione in meno di sei mesi, perché bisogna tener conto dei tempi delle disposizioni, della presentazione delle liste e del contenzioso per ogni atto, in base alle ragioni esposte dall'onorevole Elkan.

RAICICH. Io non sostenevo la tesi dell'onorevole Dino Moro, e cioè un procedimento elettorale, perché mi rendo conto degli inconvenienti cronologici che creerebbe questo meccanismo, però voglio dire che la proposta dell'onorevole Elkan, per cui gli insegnanti che compongono la commissione regionale dovrebbero essere designati dal comitato centrale, se

ho ben capito, non è affatto configurabile ai sensi dei compiti previsti per il comitato al penultimo comma, in base al quale il comitato propone i principi ed i criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi. Non è previsto il compito per la nomina e non possiamo emendare l'articolo 2.

MATTALIA. L'emendamento presentato dagli onorevoli Dall'Armellina, Dino Moro e Biasini direi che, in primo luogo, altera un po' quella impostazione di autonomia, con cui in un primo tempo prevedevamo l'autorizzazione di questi corsi abilitanti. In secondo luogo istituisce inutilmente un doppio pesante di un organo dell'apparato centrale, limitando l'autonomia operativa del corpo docente dei corsi abilitanti, soggetti ad un duplice condizionamento e verifica da parte degli organi regionali e di quelli centrali, con il pericolo di un inevitabile conflitto di competenza. Ci avviamo sulla strada per mezzo della quale diamo alla regione non organi diversi, ma doppioni più o meno utili degli organi dell'apparato centrale.

Non ritengo accettabile l'emendamento dell'onorevole Dall'Armellina. Sono più favorevole all'emendamento Raicich. Vorrei chiedere all'onorevole Raicich se è possibile introdurre nel suo emendamento uno, due o tre insegnamenti di scuola media superiore.

BUZZI. Noi riteniamo di dover stabilire un equilibrio con un'esigenza che viene interpretata dall'autorità centrale del Ministero della pubblica istruzione, proprio perché si tratta di conferire l'abilitazione che consente l'esercizio alla professione insegnante nella scuola pubblica italiana e quindi rientra in quel diritto che giustamente la Costituzione rimanda al governo centrale.

Ecco un altro elemento della nostra considerazione: vogliamo corresponsabilizzare il corpo professionale. Per questo, non avendo degli organi democratici elettivi di gestione sociale della scuola e di partecipazione democratica del corpo docente, dobbiamo riferirci ad un tipo di scelta e di indicazione di queste rappresentanze che non è quello più appropriato. Vi è poi una componente tecnica che è necessaria poiché, in qualche modo, i corsi dovranno tener conto delle classi di abilitazione per le quali vengono istituiti. Le proposte di subemendamenti che dobbiamo avanzare sono le seguenti: dobbiamo far nominare dal Ministro il provveditore agli studi che presiede il comitato regionale. Successivamente, anziché prevedere una partecipazione

dei viceprovveditori, parliamo di provveditori agli studi e di loro rappresentanti perché certi provveditorati potrebbero non avere il viceprovveditore disponibile oppure perché il provveditore potrebbe ritenere più utile partecipare personalmente alla riunione.

Riteniamo, pur avendolo già discusso, come è stato detto dall'onorevole Dino Moro, di non poter accogliere la proposta della rotazione per delle esigenze di natura organizzativa che rendono necessaria la presenza contemporanea di tutti i provveditori, soprattutto se si accentua il decentramento dei corsi. Gli ispettori centrali, i docenti universitari, i presidi e i docenti di istituti d'istruzione artistica, dovrebbero essere nominati in questo modo: gli ispettori centrali e i docenti universitari dovrebbero essere nominati direttamente dal Ministro, i presidi e i professori di scuole di istruzione secondaria e artistica e i due presidi e i docenti di istituti di istruzione artistica dovrebbero essere nominati dal comitato centrale, o dal Ministro su designazione del comitato centrale. Non sto qui a ripetere le ragioni che non ci consentono di accogliere una elezione diretta di base. A proposito del punto a) del secondo comma, si potrebbe dire « formulano il piano annuale dei corsi per la regione » specificando, nell'articolazione, « in relazione alle esigenze di decentramento », in modo da togliere la parola « provinciale ».

Cerchiamo di stabilire un limite e sollecitiamo il comitato a valutare le esigenze di decentramento così come si presentano nella realtà del territorio della regione e quindi dando ampia libertà al criterio pratico che il comitato regionale vorrà assumere per questo decentramento.

Occorre togliere il punto d), perché il suo contenuto è già implicito in quanto disposto dall'articolo 1.

Si deve pensare anche ad un lavoro di segreteria che sostenga il lavoro del comitato regionale, per cui proponiamo che i compiti di segreteria del comitato siano assolti dal personale degli uffici scolastici regionali o interregionali o, in mancanza, dal personale dell'ufficio scolastico provinciale del capoluogo di regione.

Gli uffici della sovrintendenza hanno una funzionalità molto varia: alcuni esistono, altri no, avendo esaurito il loro compito col piano dell'edilizia scolastica. Quindi non si ritiene opportuno dare una norma che permetta alla amministrazione di utilizzare questo personale senza creare delle figure giuridiche nuove che possano giustificare dei fenomeni di cristallizzazione di queste posizioni.

Per quanto riguarda i sindacati, ci uniformeremo alla disposizione prevista nel precedente articolo.

BIASINI. Siccome l'esigenza è avvertita un po' da tutti, pur concordando sulle difficoltà di designazione locale, è forse possibile prendere in considerazione l'ipotesi che la nomina del comitato avviene nella lista dei designati alla scuola media superiore.

MORO DINO. Sarei favorevole alla soluzione dell'onorevole Biasini.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Le proposte dell'onorevole Buzzi sostanzialmente coincidono con il mio parere favorevole, che si estrinseca sulla proposta che il provveditore agli studi che presiede la commissione regionale sia nominato dal ministro e su quella che prevede al posto di un viceprovveditore, il provveditore o un suo rappresentante. Assento, altresì, alla proposta dei cinque rappresentanti dei sindacati degli insegnanti, ripetendo, così, la formula che era stata adottata in precedenza per i rappresentanti della commissione nazionale. Sono favorevole alla soppressione della lettera *d*) ed all'ultimo comma aggiuntivo relativo ai compiti di segreteria. Resta il problema dei dieci tra presidi e professori di scuole secondarie della regione ed in merito l'onorevole Buzzi propone di sostituire la parola « secondarie » con le altre « di istruzione secondaria » e io direi che dove si parla di « due presidi e docenti » sarebbe meglio precisare « due tra presidi e docenti », altrimenti non si comprende se si tratta di un preside e di un docente oppure di due presidi.

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Biasini, devo dire che la trovo anche fattibile, però ne deriva un elenco molto consistente e non so quale possibilità vi sia di adempiere ad una istanza democratica. Se se ne devono scegliere dieci su un elenco di 300 o 400, e in Lombardia sarà di qualche migliaio, si facilita per certi aspetti il compito di chi deve scegliere, per altri forse lo si complica, nel senso che si deve solo verificare se i dieci a cui si pensa sono inclusi in questa rosa. Comunque non sono contrario a questa proposta. Ho già espresso, in sede di illustrazione, il mio parere contrario sull'emendamento Raicich.

BIASINI. Vorrei sapere se il Governo ritiene accettabile la mia proposta.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esprimo parere favore-

vole sull'emendamento presentato dagli onorevoli Dall'Armellina, Dino Moro e Biasini e sui subemendamenti proposti dagli stessi, e di cui è primo firmatario l'onorevole Buzzi.

Le ragioni della preferenza non sto a ripeterle, perché sono state espresse più o meno compiutamente da tutti i colleghi della maggioranza intervenuti nel dibattito, ma soprattutto mi riferisco agli argomenti adottati dagli onorevoli Elkan e Buzzi.

Questo articolo 3-*bis* aggiuntivo crea, secondo quanto affermano gli onorevoli Mattalia e Tedeschi, un doppione. Formalmente può anche apparire così, ma rappresenta nella struttura della scuola italiana un tentativo di articolazione regionale. Quando avremo, eventualmente, una scuola articolata istituzionalmente a livello regionale, non vi sarà alcuna difficoltà per accogliere l'emendamento presentato dall'onorevole Raicich.

Per quanto riguarda la designazione per la elezione o la formazione dell'elenco da cui estrarre i nominativi, ho una perplessità ed è quella espressa dall'onorevole Elkan. In fondo questi comitati centrali approvano anche i piani di studio e siccome si parte dal presupposto che l'elettorato attivo comprende anche quelli che dovranno partecipare ai corsi, non vorrei che si designassero per ogni singola scuola i docenti che dimostrano o promettono di essere più arrendevoli nella costituzione di facili piani di studio. L'esperienza dell'elezione dei vicepresidi dimostra che questa mia preoccupazione non è del tutto campata in aria.

Per queste considerazioni io sarei più favorevole al subemendamento proposto dall'onorevole Buzzi, laddove si prevede la nomina da parte del ministro su designazione del comitato centrale, salvo magari presentare un ordine del giorno, affinché il comitato centrale individui un modo, che sia il più oggettivo possibile, per la formazione di un elenco, da cui scegliere i nomi da proporre al ministro.

GRANATA. Chiedo un chiarimento che, poi, si traduce in una obiezione formale. L'emendamento presentato dagli onorevoli Dall'Armellina, Dino Moro e Biasini prevede che nella commissione regionale vi sia un viceprovveditore agli studi. Con il subemendamento proposto dall'onorevole Buzzi si prevede, invece, un provveditore o un suo rappresentante. La dizione è imperfetta, per cui ritengo che si debba dire, a parte le obiezioni di merito, « dai provveditori o da loro rappresentanti ».

PRESIDENTE. Il subemendamento proposto dall'onorevole Buzzi prevede proprio questa dizione.

SANNA. Voglio fare una dichiarazione di voto. Molto brevemente specificherò le ragioni per cui noi votiamo contro questo articolo 3-bis presentato dagli onorevoli Dall'Armellina, Dino Moro e Biasini.

Il nostro interesse alla soluzione di questi problemi, così come è stata prospettata, è minimo in questo momento, perché avendo fatto già negli articoli precedenti una scelta che esclude ogni possibilità di controllo dal basso e di autogestione dei corsi, questo modo di articolare a livello regionale il comitato, per noi non ha niente a che vedere con il regionalismo. È un puro decentramento burocratico del Ministero della pubblica istruzione, che tende ad articolarsi a livello regionale indipendentemente dalle regioni. Tra l'altro non si riesce a capire, messa in questo contesto, quale funzione dovrebbe avere l'assessore regionale alla pubblica istruzione, che cosa rappresenti e quali poteri abbia. Inoltre è l'unica autorità politica di questa commissione che viene messa in subordine ai burocrati designati dal ministro. A questo punto non mi meraviglierei se le regioni si rifiutassero di entrare a far parte di questo comitato. Non potete imporre per legge che entrino. Se c'è un interesse reale che tocca i poteri della regione e che consente di articolare diversamente sul piano locale questi corsi, allora si capisce l'interesse della regione ad entrarci, ma, altrimenti, l'interesse è minimo e la cosa non ha nessun valore innovatore.

Ecco, signor Presidente, le ragioni per cui noi votiamo contro questo emendamento aggiuntivo dell'onorevole Dall'Armellina.

RAICICH. Faccio una brevissima dichiarazione di voto per associarmi alle dichiarazioni fatte dal collega Sanna e per dire che in questa condizione non so quale regione vorrà partecipare ad un comitato regionale così formato.

Voglio aggiungere che c'è un abisso non colmabile tra i programmi del Ministero e quello che la maggioranza sta attualmente decidendo. Il piano della scuola a pagina 196 dice che gli interventi che le regioni decideranno dovranno rispondere alle esigenze emergenti che possono riassumersi come segue: punto primo, punto secondo e punto terzo: formazione degli insegnanti che attraverso un'adeguata conoscenza del contesto reale delle possibilità degli strumenti di inter-

vento più idonei abilitati a dare reale formazione formativa all'istruzione.

Quindi dobbiamo fare una scelta coerente nel senso regionalista e il comitato centrale fissa i criteri generali e programmatici: questo lo abbiamo assodato nell'articolo 2.

C'è un contesto istituzionale di unità della scuola italiana come c'è un contesto istituzionale di unità della politica dell'agricoltura e dei trasporti, ma esistono determinati poteri autonomi legislativi o delegati dei consigli regionali oppure le regioni servono solamente a consentire un decentramento del potere burocratico.

Quando l'anno scorso fu approvata, in stato di evidente necessità, una norma di decentramento ai provveditorati di certi compiti fu rilevato da più parti *a priori* e fu constatato molto generalmente *a posteriori*, soprattutto dai diretti interessati, che questo decentramento spostava l'ingolfamento di certe pratiche dal Ministero ai provveditorati.

Ora noi attribuiamo ai poteri periferici del ministro un compito estremamente complesso. Se noi vogliamo iniziare questi corsi nell'ottobre del 1971, essi dovranno intervenire in questo settore e non essendo in grado di farlo, prenderanno soluzioni affrettate e sbagliate.

Anche se c'è qualche divergenza tra di noi, abbiamo una profonda fiducia che le regioni, intanto, saranno capaci di gestire quello che in questo libro si dice che dovrà essere gestito in quanto noi abbiamo il coraggio di mettere, fin d'ora, in moto un atto di fiducia nei loro confronti cioè una struttura veramente elettiva che evidentemente dovrà rispondere dei propri atti come il consiglio regionale deve rispondere degli atti che fa.

Il discorso dell'unità della scuola italiana fatto dall'onorevole Elkan è un discorso validissimo, ma è un discorso che ha sempre un limite di attrito e di concretezza perché come sappiamo le abilitazioni decentrate sono diverse da città a città.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. C'è un'autonomia dei piani di studio: perché non si vuole riconoscere questo?

RAICICH. Cerchiamo di portare degli elementi di innovazione in questo tipo di struttura della scuola perché altrimenti, onorevole Rosati, ci troveremo, domani, quando vorremo dare alla regione questi compiti, di fronte a dei fatti compiuti che saranno esistenti e tenaci.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1971

Per questo abbiamo presentato una soluzione alternativa del tutto diversa.

MATTALIA. Non ritengo opportuno portare delle modifiche neppure in base all'emendamento Buzzi.

Il mio voto è negativo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti sull'articolo 3-bis.

Pongo in votazione il subemendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3-bis presentato dall'onorevole Raicich.

(È respinto).

All'emendamento proposto dai deputati Dall'Armellina, Dino Moro e Biasini, tendente ad aggiungere un articolo 3-bis, è stata presentata una serie di subemendamenti.

L'onorevole Dall'Armellina ha presentato il seguente subemendamento:

Al primo comma dopo la parola « regione » aggiungere le parole « nominato dal Ministro della pubblica istruzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Buzzi, Biasini e Dino Moro hanno presentato il seguente subemendamento:

Dopo le parole « e da tre docenti universitari » aggiungere le parole « nominati dal Ministro della pubblica istruzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Buzzi, Biasini e Dino Moro hanno presentato al secondo comma il seguente subemendamento:

Sostituire le parole « da un viceprovveditore agli studi, in rappresentanza di ciascuna provincia della regione » con le parole « dai provveditori agli studi delle province della regione o da loro rappresentanti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Buzzi, Biasini e Dino Moro propongono il seguente subemendamento:

Sostituire la parola « secondarie » con le altre « di istruzione secondaria ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Dall'Armellina propone il seguente subemendamento:

Sostituire le parole « da due presidi e » con le altre « e da due capi di istituto o ».

Pongo in votazione questo subemendamento, al quale si è dichiarato favorevole il Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Buzzi, Biasini e Dino Moro propongono il seguente subemendamento:

Aggiungere dopo le parole « della regione » le altre « nominati dal Ministro su designazione del comitato centrale di cui all'articolo 3 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Buzzi, Biasini e Dino Moro propongono il seguente subemendamento:

Aggiungere dopo le parole « da cinque rappresentanti dei sindacati degli insegnanti » le altre « scelti dal Ministro fra i sindacati più rappresentativi sulla base di una terna di docenti fornita dalle stesse organizzazioni sindacali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Buzzi, Biasini e Dino Moro propongono il seguente subemendamento:

Sostituire la lettera a) del secondo comma con la seguente: « formula il piano istitutivo annuale dei corsi per la regione, specificandone l'articolazione territoriale in relazione alle esigenze di decentramento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Buzzi, Biasini e Dino Moro propongono il seguente subemendamento:

Sopprimere la lettera d) del secondo comma, che suona così: « nomina le commissioni giudicatrici di cui al comma quinto del precedente articolo 1 ».

Questo subemendamento è stato accettato dal relatore e dal Governo per ovvie ragioni di coordinamento.

Pongo in votazione il mantenimento della lettera d).

(È respinto).

Il subemendamento s'intende pertanto approvato.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1971

Gli onorevoli Buzzi, Biasini e Dino Moro propongono il seguente subemendamento:

Aggiungere alla fine dell'articolo 3-bis il seguente comma:

« I compiti di segreteria della commissione saranno assolti dal personale degli uffici scolastici regionali o interregionali o, in mancanza, dal personale dell'ufficio scolastico provinciale del capoluogo di regione ».

Pongo in votazione il subemendamento accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

L'articolo 3-bis, a seguito delle modifiche testé approvate, risulta così formulato:

ART. 3-bis.

È costituita, in ogni sede di capoluogo di regione, una commissione regionale presieduta da un provveditore agli studi della regione nominato dal Ministro della pubblica istruzione e composta dai provveditori agli studi delle province della regione o da loro rappresentanti; da tre ispettori centrali e da tre docenti universitari nominati dal Ministro della pubblica istruzione; da dieci tra presidi e professori di scuole di istruzione secondaria della regione e da due capi di istituto o docenti di istituti di istruzione artistica della regione nominati dal ministro su designazione del comitato centrale di cui all'articolo 3; dall'assessore regionale all'istruzione; da cinque rappresentanti dei sindacati degli insegnanti scelti dal ministro fra i sindacati più rappresentativi sulla base di una terna di docenti fornita dalle stesse organizzazioni sindacali.

La commissione regionale, sulla base dei criteri generali fissati dal comitato centrale:

a) formula il piano istitutivo annuale dei corsi per la regione, specificandone l'articolazione territoriale in relazione alle esigenze di decentramento;

b) nomina il personale docente;

c) approva i piani di studio e di attività formulati dal corpo docente di ciascun corso.

I compiti di segreteria della commissione saranno assolti dal personale degli uffici scolastici regionali o interregionali o, in mancanza, dal personale dell'ufficio scolastico provinciale del capoluogo di regione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO